



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU
TERRITÒRIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO INERENTE GLI
INTERVENTI AGEVOLATIVI DI CUI ALLE LEGGI 949/52 E 240/81, E RELATIVE DIRETTIVE DI
ATTUAZIONE APPROVATE CON D.G.R. N. 24/14 DEL 27.06.2013. CIG. N. **60123403EC**

INDICE

Art. 1 Definizioni	3
Art. 2 Disposizioni normative e documentazione di riferimento	3
Art. 3 Oggetto della prestazione	4
Art. 4 Prestazioni dell'appaltatore	5
Art. 5 Condizioni di espletamento dell'attività e obblighi dell'affidatario	11
Art. 6 Stipula del contratto	11
Art. 7 Costituzione del Fondo per la gestione delle agevolazioni	12
Art. 8 Controlli da parte dell'Assessorato competente in materia di artigianato ("l'Assessorato") e verifica di regolare esecuzione della prestazione	13
Art. 9 Durata del contratto	13
Art. 10 Proprietà dei prodotti	14
Art. 11 Riservatezza	14
Art. 12 corrispettivi e pagamenti.	15
Art. 13 Revisione del prezzo	16
Art. 14 Subappalto	16
Art. 15 Risoluzione del contratto e penali	16
Art. 16 Recesso unilaterale	18
Art. 17 Responsabilità ed obblighi contrattuali	18
Art. 18 Tutela e sicurezza dei lavoratori	18

Art.19 Spese contrattuali	19
Art. 20 Definizione delle controversie	19
Art. 21 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 22 Disposizioni finali	20

Art. 1 Definizioni

- I. L'“aggiudicatario”, o anche “affidatario”: il soggetto cui sarà affidato il servizio di gestione all'esito della presente procedura di gara.
- II. Le Banche: gli istituti, diversi dall'ente istruttore/aggiudicatario, autorizzati ad operare secondo la disciplina prevista dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/14 del 27.06.2013:
 - a. con riferimento alla L. 949/52, art.37: Le Banche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm. e ii..
 - b. con riferimento alla L. 240/81, art. 23, comma1: le Società di locazione finanziaria iscritte nell'albo di cui all'art. 106 di cui al D.Lgs. 385/93 e ss.mm. e ii. (corrispondente all'art.107 antecedente alla riforma introdotta dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e ss.mm. ii)
- III. Il “D.Lgs. 163/06” o anche “codice”: il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
- IV. Il “contratto”: il contratto che, in esito della procedura di gara, definisce i contenuti fondamentali del servizio.
- V. Il “disciplinare”: il disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell'offerta, per lo svolgimento della gara e le condizioni di accesso.
- VI. La “committente”: la Regione Sardegna.
- VII. Gli “offerenti o concorrenti o proponenti”: i prestatori di servizi ovvero i raggruppamenti di prestatori di servizi in possesso dei requisiti definiti nel disciplinare di gara.
- VIII. Il “servizio”: il servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52 e n. 240/81.
- IX. Il CTR: comitato tecnico regionale.
- X. Le “direttive”: la disciplina di attuazione dell'intervento approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/14 del 27.06.2013 ed i relativi allegati.

Art. 2 Disposizioni normative e documentazione di riferimento

- I. Per quanto non esplicitamente prescritto nel presente capitolato, si rinvia:
 - a. agli atti di gara (bando di gara e disciplinare di gara) per l'affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52 e n. 240/81;
 - b. alla Dir. CE n° 2004/18, al D.Lgs n. 163/2006 e relativo Regolamento attuativo ed alla L.R. 5/2007;
 - c. alla L. 949/52 s.m.i. la quale prevede la concessione del contributo in conto interessi per le operazioni di credito artigiano;

- d. alla L. 240/81 la quale prevede la concessione del contributo in conto canoni per le operazioni di locazione finanziaria da parte delle imprese artigiane;
- e. all'art.15, comma 7 della Legge n. 144/1999, che prevede che la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 anche in forma di contributo in conto capitale;
- f. alla DGR n. 24/14 del 27.06.2013 "Modifiche alle modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi relativi alle operazioni di credito agevolato di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle operazioni di locazione finanziaria di cui all'art. 3 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. 240" e successive modifiche ed integrazioni;
- g. alla legge 241/90 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- h. al D.Lgs.n. 123/1998 e s.m.i. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L.15 marzo 1997, n.59.
- i. alle disposizioni di cui alla DGR 38/11 del 30.09.014 e al relativo allegato 2, in materia di "Gestione del recupero e della riscossione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni";
- j. alla delibera del CIPE 27 aprile 1995;
- k. ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi delle normative citate.

Art. 3 Oggetto della prestazione

- I. Il presente capitolato prestazionale disciplina l'affidamento del servizio di gestione degli interventi agevolativi di cui alle leggi n. 949/52, art.37 e n. 240/81, art. 23 comma1.
- II. L'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 prevede l'erogazione alle imprese artigiane di contributi in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese effettuate dalle Banche.
- III. L'articolo 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240, consente al soggetto gestore dell'intervento di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, la concessione di contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane.
- IV. L'art.15, comma 7 della Legge n. 144/1999, prevede che la concessione dei contributi di cui all'articolo 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 avvenga anche in forma di contributo in conto capitale, con limiti e modalità stabiliti nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- V. La dotazione finanziaria per l'attuazione del suddetto intervento, determinata sulla base di stime effettuate dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, è stimata in euro 1.000.000,00

per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Gli importi sopra indicati sono suscettibili di essere modificati in applicazione della L.R. 29.11.2002 n. 22 che regola la ripartizione delle risorse di cui al Fondo unico per le agevolazioni oggetto del presente appalto.

- VI. Gli interventi di sostegno alle imprese artigiane di cui agli artt. 37, della L. 949/1952, 23, comma 1, della L. 240/1981 e 15, comma 7, della L. 144/1999, sono disciplinati dalle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale N. 24/14 del 27.06.2013 e relativi allegati e s.m.i..
- VII. Il contributo è concedibile nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis" pubblicato nella GUUE serie L 352/1, del 24/12/2013.
- VIII. Le agevolazioni di cui agli artt. 37, della L. 949/1952 e 23, comma 1, della L. 240/1981, non sono cumulabili con altre agevolazioni statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso progetto di investimento o parte di esso.
- IX. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono esenti dal pagamento dell'IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 del DPR n. 633/72.

Art. 4 Prestazioni dell'appaltatore

- I. Con riferimento alle agevolazioni di cui all'art. 3, l'affidatario dovrà svolgere le seguenti prestazioni nei termini previsti dalle Direttive di attuazione, che si considerano essenziali, e nel rispetto dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa, delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, correttezza finanziaria e contenimento dei costi:
 - a) **Informazione preventiva e di assistenza alle imprese - pubblicizzazione degli strumenti.**
L'affidatario deve:
 - 1. rendere disponibili, in via telematica, i moduli per la presentazione della domanda concordati con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
 - 2. mettere a disposizione uno o più funzionari in grado di illustrare in dettaglio la normativa (generale e particolare) relativa all'agevolazione, le procedure e le modalità di presentazione della domanda (di accesso, di fruizione), le procedure e le modalità di successiva fruizione dell'agevolazione nonché fornire chiarimenti e risposte ai quesiti che verranno formulati dagli interessati e assicurare il soddisfacimento delle relative richieste di informazioni. Tale attività informativa potrà essere esplicitata anche su richiesta dell'Amministrazione regionale;

3. predisporre un servizio di interrogazione - risposta in via telematica (tramite posta elettronica) che dovrà fornire riscontro, nel più breve tempo possibile, ai quesiti formulati dagli interessati in ordine all'agevolazione (normativa, procedure e modalità di accesso e fruizione);
4. realizzare quanto necessario all'attivazione di pagine sul proprio sito, nelle quali si renderanno disponibili all'utenza tutte le informazioni tecniche necessarie (modulistica, circolari, F.A.Q., etc.);
5. attività di animazione sul territorio.

b) Ricezione delle domande.

1. L'affidatario attiva e gestisce procedure telematiche per la presentazione delle domande da parte della Banca finanziatrice o della Società di leasing nonché, delle Associazioni Artigiane di categoria, e attiva una procedura valutativa a sportello mediante l'apertura di uno "sportello telematico" ossia l'utilizzo di un idoneo software di gestione, per consentire: la trasmissione on line delle domande di incentivazione, l'attribuzione di un ordine cronologico alle domande medesime, la relativa protocollazione e la gestione successiva, la raccolta dei dati necessari per attivare la richiesta d'ufficio del DURC ai sensi dell'art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, introdotto dalla Legge 183/2011, art. 15. La piattaforma telematica deve essere idonea a consentire all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ed ai soggetti accreditati la piena fruibilità del sistema.

c) Istruttoria tecnico-amministrativa delle domande.

1. L'affidatario verifica la validità tecnico-amministrativa delle domande al fine della loro presentazione al Comitato Tecnico Regionale.
2. L'affidatario effettua le verifiche della regolarità formale in ordine alla completezza delle dichiarazioni, dei dati richiesti e della documentazione a corredo, trasmette al competente CTR gli elenchi e le relative istanze per le quali propone l'ammissione alla fruizione dell'agevolazione nonché gli elenchi delle domande per le quali propone la non ammissione (con la correlativa motivazione). Nel caso evidenzi mere carenze documentali sanabili, l'affidatario chiederà direttamente ed immediatamente all'impresa le necessarie integrazioni.
3. L'affidatario è obbligato a verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio delle agevolazioni di cui agli artt. 37, della L. 949/1952 e 23, comma 1, della L. 240/1981, compresa l'assenza di altre agevolazioni statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche per finanziare lo stesso progetto di investimento o parte di esso, a pena di revoca del contributo. A tal fine, l'affidatario acquisisce dall'impresa, a corredo della

domanda, una dichiarazione sottoscritta dal titolare/legale rappresentante avente ad oggetto tutti i contributi o finanziamenti pubblici comunque percepiti negli ultimi dieci anni;

4. L'affidatario, in ordine all'avvenuta non ammissione all'agevolazione predispone immediatamente le corrispondenti comunicazioni alle imprese interessate; tali comunicazioni sono inoltrate ai destinatari a cura e spese dell'affidatario su carta riportante il logo della Regione.
5. Ove in sede istruttoria si pongano questioni interpretative della normativa, generale e di dettaglio, l'affidatario le sottopone immediatamente alla valutazione del CTR, il quale formula la propria decisione relativamente all'adozione dei provvedimenti di ammissione/non ammissione delle domande.
6. E' fatto divieto all'affidatario di concedere linee di credito per finanziare progetti che formano oggetto di istruttoria tecnico – amministrativa in esecuzione del presente appalto.

d) Liquidazione dell'agevolazione.

1. L'affidatario si impegna ad erogare le agevolazioni, direttamente sulle coordinate bancarie indicate dall'impresa e facendosi carico del rispetto dell'art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione alla banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria della avvenuta ammissione al contributo, sospeso per il numero di giorni necessari alla effettuazione dei controlli di cui al D.M. Economia e finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, e fatta salva la disponibilità di risorse nel fondo. In caso di documentazione incompleta, la relativa richiesta di documentazione integrativa, da richiedersi una sola volta completa di tutte le informazioni e i documenti mancanti e da inviare anche all'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio per conoscenza, sospende il suddetto termine, che riprende a decorrere dal giorno in cui l'impresa fornisce la documentazione richiesta.
2. L'affidatario provvede altresì agli eventuali adempimenti di ordine fiscale e amministrativo.

e) Attività relative ai controlli ed alle ispezioni in loco. L'affidatario è tenuto ad effettuare:

1. un controllo formale e documentale sulla totalità delle domande presentate: competono all'ente istruttore tutte le verifiche inerenti le condizioni per la concessione al soggetto richiedente, oltre che le valutazioni dei presupposti e delle finalità del programma da agevolare.
2. un controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative alla documentazione di spesa, riferito ad un campione estratto con criterio statistico casuale, del 5% delle domande approvate dal CTR; gli oneri delle verifiche sono posti a carico dell'affidatario;
3. con cadenza semestrale, una verifica, presso le Banche finanziatrici, sulla regolarità dell'ammortamento del finanziamento agevolato, nonché verifiche ispettive, presso i

beneficiari e, se del caso, presso gli enti finanziatori, su un campione estratto con criterio statistico casuale pari almeno al 5% delle domande ammesse e al 5% dei contributi concessi.

In particolare, le verifiche verteranno su:

- a) la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo;
- b) l'adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione aziendale dei beni oggetto del finanziamento per tutta la durata di riconoscimento del contributo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9 dell'Allegato "Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di credito artigiano agevolato - Art. 37 Legge 27 maggio 1952 n. 949" e dell'art. 5 dell'Allegato "Modalità operative per la concessione di contributi per le operazioni di locazione finanziaria agevolata - Art. 23, primo comma, legge 21 maggio 1981, n. 240" alla delibera DGR n. 24/14 del 27.06.2013, ovvero, in caso di estinzione anticipata, per cinque anni dalla concessione dell'agevolazione;
- c) il rispetto, da parte dell'impresa, del divieto di alienare, cedere o distrarre i beni acquistati con l'intervento per la medesima durata individuata ai sensi della precedente lettera b);
- d) il rispetto, da parte dell'impresa, dell'obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Le verifiche evidenziano, altresì,

- a) la mancata realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione;
- b) la non regolare esecuzione del piano di ammortamento;

Le verifiche accertano le cause dell'inadempimento/mancata realizzazione dell'intervento e le azioni necessarie, con la stima dei conseguenti tempi per la rimozione delle criticità.

4. Tali controlli e verifiche ispettive si concludono con una relazione dell'affidatario che evidenzia le anomalie e le irregolarità eventualmente riscontrate e, ove ne ricorrano i presupposti, propone al CTR la revoca totale/parziale delle agevolazioni concesse, o, per casi di oggettiva e comprovata impossibilità di adempiere non imputabili all'impresa, la rinuncia e la transazione.
5. Qualora tale controllo determini la revoca totale o parziale di almeno il 40% delle agevolazioni concesse, l'affidatario procederà a selezionare e ispezionare un ulteriore campione come sopra definito.
6. Per singoli, specifici casi e in riferimento ad elementi di dubbio emersi in istruttoria, che il CTR intenda sottoporre a verifica od ispezione al di fuori del campionamento, l'affidatario è tenuto a provvedervi a proprie spese.

7. Sul programma ispettivo dell'affidatario il CTR delibera, così come sulle proposte di revoca dell'agevolazione, di rinuncia e di transazione.

f) Revoca dell'agevolazione e recupero delle somme

1. L'affidatario, ove ricorrano i presupposti indicati dal D.Lgs. 123/98 (art.9), dalle Direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/14 del 27.06.2013 e dal presente capitolato, propone al CTR la revoca totale/parziale delle agevolazioni concesse. Il CTR delibera sulla proposta.
2. I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti, a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili, dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente Istruttore/affidatario, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. In tali casi, l'Ente istruttore/affidatario dovrà applicare anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.
3. In caso di revoca per fatti non imputabili all'impresa, il contributo indebitamente percepito sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
4. Alle operazioni di recupero in via amministrativa (sollecito bonario) delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente istruttore/affidatario ai sensi dell'art. 3, dell'allegato 2 alla DGR 38/11 del 30.09.2014.

g) Attività di rendicontazione e monitoraggio

1. L'affidatario si impegna a fornire semestralmente (entro i 20 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre) alla Direzione generale della Programmazione ed all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio l'estratto conto, su supporto cartaceo ed elettronico, relativo alle operazioni di addebito e di accredito registrate sul fondo nel corso del semestre di riferimento, con unita una sintetica relazione che evidenzia i movimenti intervenuti nel medesimo periodo, su schema concordato con la medesima Direzione, anche in conformità con quanto disposto dall'allegato 2 alla DGR 38/11 del 30.09.2014 (art. 5, rendiconto periodico).
2. L'affidatario si impegna a fornire annualmente alla Regione, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:
 - a. un bilancio consuntivo della gestione finanziaria;
 - b. una relazione tecnico illustrativa e statistica sulla tipologia delle imprese beneficiarie e dei relativi finanziamenti;

- c. una relazione sui controlli di cui al precedente punto e), con l'indicazione delle specifiche posizioni interessate da inadempienze e dei relativi provvedimenti assunti.
3. Su richiesta della Regione, si impegna altresì a fornire:
 - a. gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi;
 - b. i dati e le elaborazioni statistiche atte a consentire alla Regione Sardegna di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse.
 4. L'affidatario si impegna ad elaborare e fornire i dati di competenza garantendone la fruibilità e l'interoperatività con il Sistema informativo della Regione Sardegna.

h) Assistenza al Comitato Tecnico Regionale.

1. L'affidatario:
 - a. cura la segreteria del Comitato e nomina il Segretario;
 - b. svolge tutte le attività di supporto necessarie per lo svolgimento dei compiti del Comitato.
2. Il funzionamento del Comitato avviene a spese dell'affidatario e non genera oneri aggiuntivi a carico della Regione.
3. L'affidatario deve mettere a disposizione una sede per le riunioni tecniche. La sede deve essere ubicata in Cagliari.
4. Il Comitato Tecnico Regionale, istituito con delibera della Giunta regionale, svolge le seguenti attività:
 - a. delibera sulla concessione delle singole agevolazioni sulla base delle risultanze istruttorie dell'affidatario e comunque sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al Fondo;
 - b. approva il programma ispettivo proposto dall'affidatario e delibera sulle proposte di revoca delle agevolazioni, rinuncia e transazione formulate dal medesimo;
 - c. propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni alle condizioni, ai criteri e alle modalità operative degli interventi agevolativi;
 - d. dà indicazioni all'ente istruttore sulla effettuazione delle verifiche da effettuare, al di fuori del campionamento, presso le imprese beneficiarie, le banche/intermediari finanziari per singoli, specifici casi ed in riferimento ad elementi di dubbio emersi in istruttoria, che intenda sottoporre a verifica od ispezione. L'affidatario è tenuto a provvedervi a proprie spese.
5. Il Comitato è così composto:
 - a. Presidente: un Dirigente dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
 - b. due componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

- c. due funzionari dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
 - d. Segretario: funzionario del Soggetto affidatario;
6. Il Comitato è convocato con atto del Presidente.
7. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale quella con il voto del Presidente.

Art. 5 Condizioni di espletamento dell'attività e obblighi dell'affidatario

- I. L'affidatario, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 4, è tenuto a:
 - a. partecipare alle riunioni, incontri di lavoro, tavoli tecnici;
 - b. individuare referenti certi in relazione ad attività/servizi oggetto dell'affidamento;
 - c. realizzare azioni di accompagnamento, fornire assistenza specialistica e consulenza diretta agli uffici della Regione;
 - d. segnalare all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, per iscritto e con la massima tempestività, ogni circostanza o difficoltà che dovesse insorgere durante la realizzazione di quanto previsto contrattualmente;
 - e. individuare gli opportuni approfondimenti tematici, che potranno essere finalizzati alla ricostruzione e valutazione dell'attuazione di specifiche tipologie di azioni, strategie, aspetti, principi e ambiti di intervento.
- II. L'affidatario concorda con la Regione Sardegna le modalità operative di diffusione delle informazioni e la comunicazione dei risultati della valutazione.

Art. 6 Stipula del contratto

- I. Fanno parte integrante del contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario per l'affidamento del servizio:
 - a) il bando di gara;
 - b) il disciplinare di gara;
 - c) le direttive di approvate con delibera della Giunta Regionale n. 24/14 del 27.06.2013 e relativi allegati;
 - d) il presente capitolato speciale;
 - e) l'offerta del soggetto aggiudicatario, corredata di tutta la documentazione presentata.
- II. Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento anche:
 - alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;

- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
 - alla DGR 38/11 del 30.09.2014, "Disposizioni in materia di recupero e riscossione dei crediti regionali e per l'eventuale dichiarazione di inesigibilità. Gestione dei crediti regionali per il tramite di istituti di credito convenzionati. Direttive per la rinegoziazione delle convenzioni", allegato 2.
- III. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione (Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e Direzione generale della programmazione):
- a) ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
 - b) l'eventuale variazione, rispetto alle composizione comunicata in sede di gara, del nucleo di coordinamento, del referente verso l'Amministrazione regionale e del referente verso le imprese, impegnandosi a garantire che tale nucleo e tali referenti siano composti da soggetti dotati di pari esperienza e professionalità.
- IV. All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario costituisce una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.113 del Codice degli appalti.

Art. 7 Costituzione del Fondo per la gestione delle agevolazioni

- I. Per la gestione del servizio, sarà costituito presso l'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 37 della L. 949/52 e dell'articolo 23 della L. 240/81 e compatibilmente con la normativa in materia di tesoreria unica, un fondo per l'amministrazione del quale sarà istituita apposita separata contabilità in forma di conto corrente.
- II. L'attività di gestione del fondo è totalmente gratuita sia nei confronti della Regione sia nei confronti dei beneficiari dei pagamenti, nel caso di bonifico ordinario. Restano a carico del beneficiario i costi relativi all'eventuale richiesta di quietanza.
- III. Il fondo sarà alimentato attraverso appositi trasferimenti.
- IV. Gli eventuali recuperi di crediti derivanti da provvedimenti di revoca dei benefici sono riversati alla Regione entro 15 giorni dall'incasso, secondo le medesime modalità di seguito previste per il riversamento degli interessi sulle giacenze (punto VI).
- V. Dal fondo saranno prelevate le agevolazioni da erogare alle imprese, ai sensi delle leggi: L. 949/52 e L. 240/81 e relative Direttive di attuazione e i compensi spettanti all'affidatario;
- VI. Sulle giacenze del fondo sarà riconosciuto alla Regione il medesimo interesse attivo annuo riconosciuto dal tesoriere regionale durante la vigenza del contratto di affidamento del servizio in oggetto. Tali interessi saranno versati dalla Banca in conto entrate del Bilancio Regionale. Le modalità di calcolo e di versamento degli interessi, ove non stabiliti dal contratto, saranno comunicati all'affidatario con nota del Direttore del Servizio Credito dell'Assessorato della

Programmazione. Il tasso attivo di tesoreria è pubblicato sul sito internet della RAS al seguente indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/regione/strutture_organizzative/direzione_generale_della_programmazione/atti.

Art. 8 Controlli da parte dell'Assessorato competente in materia di artigianato ("l'Assessorato") e verifica di regolare esecuzione della prestazione

- I. L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Lo stesso Assessorato farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Assessorato.
- II. Su richiesta dell'Assessorato, l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
- III. L'Assessorato, prima della stipula del contratto, nomina un "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.) con il compito di approvare la pianificazione delle attività oggetto del presente appalto, nonché assicurare eventuali autorizzazioni da parte dell'Amministrazione necessarie per operare. Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve verificare la corretta esecuzione del contratto, con particolare riferimento alle obbligazioni discendenti dall'art.4 del presente capitolato, nonché fornire parere favorevole sull'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.
- IV. In caso di inadempienze del soggetto affidatario, reiterate anche a seguito di formali contestazioni scritte, è facoltà del D.E.C. provvedere all'applicazione delle penali, trattenendo l'ammontare delle medesime dal corrispettivo dovuto.
- V. E' competenza del R.U.P. (Responsabile unico del procedimento), sentito il D.E.C., risolvere il contratto nei limiti di cui all'art. 15 del presente capitolato.

Art. 9 Durata del contratto

- I. Il contratto avrà validità per tre anni dalla sua sottoscrizione.

- II. Il CTR potrà riunirsi fino alla data di scadenza del contratto per deliberare sulle domande presentate sino a tre mesi prima della scadenza del contratto medesimo.
- III. Il contratto continua a spiegare i suoi ulteriori effetti, oltre la sua scadenza naturale, per tutto quanto risulta connesso all'attuazione delle delibere del CTR e fino all'espletamento delle verifiche di cui al precedente art. 4, comma I, lettera e).
- IV. L'Amministrazione si riserva di rinnovare l'affidamento del servizio alle condizioni e ai limiti stabiliti nell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

Art. 10 Proprietà dei prodotti

- I. Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione Sardegna.

Art. 11 Riservatezza

- I. Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.
- II. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.
- III. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. n. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
- IV. L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento. L'affidatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 12 corrispettivi e pagamenti.

- I. A corrispettivo di tutte le prestazioni descritte nel presente capitolato, compresa il recupero amministrativo dei crediti, è dovuto all'aggiudicatario, previa presentazione di fattura all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e alla Direzione generale della programmazione, un compenso omnnicomprensivo a misura determinato secondo i criteri indicati dal disciplinare di gara e definito nel contratto.
- II. Sulla base del numero stimato di pratiche istruibili, pari a 250 per ciascuno dei sei anni (tre anni più, eventualmente, altri tre in caso di estensione del servizio ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 163/2006), si ottiene il valore contrattuale di riferimento, indicato nel contratto, per l'applicazione delle penali.
- III. Il pagamento del corrispettivo è effettuato dal committente in via posticipata dietro presentazione della fattura corredata da un rendiconto delle attività, e previo parere favorevole del D.E.C., secondo le modalità e la tempistica descritta nel contratto.
- IV. La fattura è accompagnata da un'analitica descrizione delle attività svolte dall'affidatario nel periodo di riferimento della singola fattura, che consenta di ricostruire le singole voci che compongono il compenso (n° pratiche ammesse, n° pratiche istruite e non ammesse, n° pratiche istruite positivamente e non finanziate). Devono altresì, essere forniti i nominativi delle imprese cui si riferiscono i compensi.
- V. Il D.E.C., esamina le fatture presentate dall'affidatario entro 10 giorni dalla loro presentazione. In caso di visto negativo, il D.E.C. provvede entro cinque giorni a darne comunicazione all'affidatario, mediante raccomandata A/R o PEC e specificando il motivo, il quale può presentare proprie osservazioni entro i dieci giorni successivi alla comunicazione del visto negativo. Il D.E.C. comunica entro i successivi 10 giorni all'affidatario se le sue osservazioni sono state accolte e, in caso negativo, se sussistono i presupposti per l'applicazione delle penali.
- VI. Qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di penali a carico dell'affidatario, l'escussione delle medesime avviene ad opera dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, trattenendo il relativo ammontare dal corrispettivo dovuto. Se l'applicazione delle penali comporta l'escussione della garanzia, provvede il Servizio Credito, su segnalazione dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
- VII. Il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) viene acquisito dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2. Le predette fatture vengono liquidate previo visto di regolare esecuzione del servizio da parte del D.E.C. e qualora il D.U.R.C. risulti regolare.
- VIII. Il D.E.C. è competente al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai fini della cessazione della garanzia di cui all'art.113, u.c. del D.Lgs. 163/06.

Art. 13 Revisione del prezzo

- I. Le modalità di revisione prezzi, sono disciplinate dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs 163/06 s.m.i..

Art. 14 Subappalto

- I. La stazione appaltante consente il ricorso al subappalto nei rispetto dell'art.118 del D.Lgs 163/06, provvedendo a corrispondere all'aggiudicatario l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore.

Art. 15 Risoluzione del contratto e penali

- I. L'ente istruttore/affidatario è responsabile di tutte le verifiche e dei controlli inerenti ogni fase del procedimento, dalla domanda delle provvidenze fino alla sua conclusione, ivi comprese le valutazioni sul raggiungimento degli obiettivi previsti nel decreto di concessione e i rilievi e le segnalazioni sulle inadempienze e la permanenza, in corso d'opera e finale, delle condizioni per la concessione del contributo.
- II. In caso di ritardo ingiustificato nell'adempimento delle attività di istruttoria e liquidazione delle domande di cui all'art. 4, lettere c) e d) del presente capitolato, a seguito di diffida da parte dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, è applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 10% di ciascun singolo costo unitario stabilito per le posizioni con esito positivo.
- III. La stessa penale è applicata, e con le medesime modalità, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di verifica, recupero, rendicontazione e monitoraggio prescritti nell'art.4, comma I, lettere e), f) e g) del presente capitolato.
- IV. L'affidatario, che rilevi la carenza di un requisito essenziale per l'ammissibilità del contributo o un presupposto per la revoca del contributo già ammesso, ed ometta di segnalarlo al CTR e all'Assessorato nelle rendicontazioni periodiche, è ritenuto direttamente responsabile degli ulteriori danni subiti dalla Regione per effetto della indebita erogazione del contributo, oltre alla applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

- V. Il contratto inoltre si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi, che costituiscono, per la stazione appaltante, altrettanti casi di grave violazione contrattuale ai fini dell'art.38, comma 1, lettera f), del Codice appalti:
- a) adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del presente capitolato; rilevano, altresì, come casi di grave violazione contrattuale ai fini dell'art. 38, comma 1 lettera f), del Codice appalti il mancato adempimento degli obblighi di controllo di cui all'art.4, comma I, lettera e), dopo la scadenza naturale del contratto di cui all'art.9 o dopo il recesso unilaterale di cui all'art.16 del presente capitolato;
 - b) accertata esecuzione di parte del servizio in subappalto in difformità da quanto stabilito nel contratto di affidamento del servizio;
 - c) qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale;
 - d) nel caso di ingiustificata sospensione del contratto;
 - e) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
 - f) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi.
- VI. Il contratto si intende, altresì, risolto ai sensi del medesimo art.1456 C.C nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali.
- VII. Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato, ai sensi dell'art. 1454 C.C., l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, a mezzo di raccomandata A.R o PEC, intima all'aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
- VIII. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.
- IX. Al soggetto aggiudicatario, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, viene trattenuto il deposito cauzionale; si fa salva la possibilità, da parte della stazione appaltante, di richiedere il risarcimento dei danni.
- X. La stazione appaltante si riserva altresì il potere di disporre, su segnalazione dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nelle specifiche tecniche di cui alle direttive. Il provvedimento di risoluzione del contratto è comunicato all'affidatario con lettera raccomandata a/r o con PEC.
- XI. Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la stazione appaltante ha comunque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.

Art. 16 Recesso unilaterale

- I. L'Amministrazione regionale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di recesso è comunicato al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata a/r o con PEC ed ha effetto dalla sua ricezione, salvo diverso termine di preavviso indicato nella comunicazione. In tali casi l'affidatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.
- II. In caso di recesso, il contratto resta in vigore, nell'esclusivo interesse della Regione, per quanto risulta connesso all'espletamento delle verifiche di cui al precedente art. 4, comma I, lettera e) con riferimento ai rapporti in essere al momento del recesso. La Regione, infatti, conserva la facoltà di far cessare anche tali residui effetti del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e senza obbligo di preavviso.

Art. 17 Responsabilità ed obblighi contrattuali

- I. Il soggetto affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura e assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.
- II. Il soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione regionale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

Art. 18 Tutela e sicurezza dei lavoratori

- I. L'affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

- II. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- III. Inoltre l'affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto.

Art.19 Spese contrattuali

- I. Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 20 Definizione delle controversie

- I. Le eventuali vertenze tra la stazione appaltante e l'affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Art. 21 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

- I. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").
- II. L'affidatario deve comunicare all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- III. La Regione non esegue alcun pagamento all'affidatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.
- IV. La Regione risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
- V. L'affidatario deve trasmettere all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ed alla Direzione generale della programmazione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Regione, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, i dati di cui al comma II, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

Art. 22 Disposizioni finali

- I. L'affidatario mette a disposizione della Regione tutte le attrezzature necessarie al funzionamento del sistema ed all'implementazione dei collegamenti informatizzati per il trattamento ed il trasferimento dei dati. L'affidatario garantisce, tramite la sua rete centrale e periferica, uniformità e disponibilità del servizio presso tutti gli accessi e gli sportelli contrattualmente concordati.
- II. Il necessario supporto softwaristico sarà predisposto a cura e spese dell'affidatario, rientrando nell'ambito delle prestazioni remunerate mediante il corrispettivo definito in sede di aggiudicazione.
- III. Nel caso in cui la Regione intenda modificare l'attuale procedimento di tipo " a sportello" in procedimento di tipo valutativo ovvero le modalità di erogazione del contributo, le parti verificheranno l'eventuale maggior onerosità a carico dell'affidatario e concorderanno l'eventuale maggiorazione del corrispettivo.
- IV. E' in facoltà della Regione, nell'ambito della propria autonoma funzione di programmazione attivare o meno le agevolazioni oggetto dell'appalto nel periodo di vigenza del contratto.